

Protocollo: vedi *segnatura.XML*

TITOLO	2015.1.10.4.1
	2016.1.10.21.24
LEGISLATURA	X

Il giorno 19 febbraio 2018 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'Emilia-Romagna con la partecipazione dei componenti:

GIOVANNA COSENZA

Presidente

MARINA CAPORALE

Vicepresidente

MAURO RAPARELLI

Componente

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa RITA FILIPPINI.

OGGETTO: DEFINIZIONE CONTROVERSIA XXX / WIND TRE X GIÀ H3G X



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.6390

email [corecom@regione.emilia-romagna.it](mailto:corecom@regione.emilia-romagna.it) - PEC [corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it)

WEB [www.assemblea.emr.it/corecom](http://www.assemblea.emr.it/corecom)

## Il Comitato Regionale per le Comunicazioni

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", in particolare l'art. 1, c. 6, lettera a), n. 14 e c. 13;

Visto il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

Viste la legge regionale Emilia-Romagna 30 gennaio 2001, n. 1, recante "*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)*", in particolare l'art. 14, e la deliberazione del Comitato regionale per le Comunicazioni Emilia-Romagna n. 9/III/08;

Vista la delibera Agcom n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e successive modifiche ed integrazioni, di seguito "Regolamento";

Vista la delibera Agcom n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante "*Regolamento in materia dei indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*", di seguito "Regolamento indennizzi";

Viste la delibera Corecom Lazio n. 52/12 e le delibere Corecom Emilia-Romagna n. 45/11 e n. 4/12;

Visto l'Accordo quadro sottoscritto il 28 novembre 2017 fra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e delle Regioni e delle Province autonome;

Vista la Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionale per le Comunicazioni sottoscritta in data 28 dicembre 2017 dal Presidente della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dal Presidente delle Regione Emilia-Romagna, dalla Presidente del Comitato regionale per le comunicazioni Emilia-Romagna;

Visti gli atti del procedimento;



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.6390

email [corecom@regione.emilia-romagna.it](mailto:corecom@regione.emilia-romagna.it) - PEC [corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it)

WEB [www.assemblea.emr.it/corecom](http://www.assemblea.emr.it/corecom)

Viste la relazione e la proposta di decisione della Responsabile del Servizio dr.ssa Rita Filippini (NP.2018.334);

Udita l'illustrazione svolta nella seduta del 19 febbraio 2018;

## **1. La posizione dell'istante**

L'istante è titolare di un contratto business con la società Wind Tre X (già H3G X - di seguito H3G) relativo ad una serie di SIM mobili (di cui 51 numeri telefonici interessati) che, successivamente all'attivazione e per mutate esigenze aziendali, sono rimasti inutilizzati e per evitarne la disattivazione si è valutata l'opportunità di cederle ad altra società.

In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento, l'istante ha dichiarato quanto segue:

- che nonostante l'invio a mezzo fax della documentazione inerente il subentro da una società all'altra, H3G sia rimasta inerte e non abbia evaso la pratica;
- che dopo diversi reclami al servizio clienti, ad 87 giorni di distanza dalla prima richiesta, l'operatore ha inviato una mail di risposta adducendo che la documentazione di richiesta di subentro fosse incompleta.

In base a tali premesse, l'utente ha richiesto:

- a) annullamento di canoni richiesti e non dovuti.

## **2. La posizione dell'operatore**

L'operatore ritenendo infondate in fatto e in diritto le doglianze di parte istante, precisa quanto segue.

Come emerge chiaramente dalla lettura del Regolamento di Servizio allegato in atti, la procedura di subentro richiede la presentazione di una documentazione specifica e dettagliata il cui venir meno anche di un solo punto non permette il perfezionamento della procedura stessa. L'istante non allega alla propria istanza la richiesta di subentro inviata, producendo solamente la prima pagina della stessa inviata a mezzo fax il giorno 01.09.2014. L'istante lamenta ulteriormente che la ritardata risposta ai solleciti di perfezionamento della procedura di subentro lo abbia determinato a cessare le utenze stesse. Preme invece sottolineare che in data 27.11.2014 H3G abbia inviato una mail di chiarimento nella quale si specifica che la documentazione pervenuta fosse incompleta e che necessitasse di una integrazione e nel testo della stessa è stato indicato



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.6390

email [corecom@regione.emilia-romagna.it](mailto:corecom@regione.emilia-romagna.it) - PEC [corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it)

WEB [www.assemblea.emr.it/corecom](http://www.assemblea.emr.it/corecom)

cosa servisse produrre e quali fossero i contatti H3G ai quali rivolgersi in caso di domande o problematiche ulteriori.

L'istante non solo non provvedeva a tale integrazione, ma disattivava l'autorizzazione RID per l'addebito in conto corrente delle fatture relative alle utenze ed anzi ne dava formale disdetta.

L'operatore specifica ulteriormente che molte delle numerazioni intestate all'istante sono state attivate successivamente alla richiesta di subentro del 01.09.2014, come emerge dalla lettura della tabella riepilogativa dei numeri-data attivazione- data disattivazione fornita nella memoria di costituzione.

Si rileva infine che l'istante risulta insolvente per l'importo complessivo di Euro 19.025,81.

### **3. Motivazione della decisione**

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante devono essere integralmente respinte, per le ragioni di seguito precisate.

A) La domanda a) viene respinta.

Il subentro consiste, notoriamente, in una variazione amministrativa del contratto, in base alla quale all'utente (cedente) ne subentra un altro (cessionario o subentrante), debitamente autorizzato dal primo; ciò che cambia è l'intestazione del rapporto, che resta invariato nei suoi aspetti sostanziali (profilo contrattuale; ubicazione dell'utenza). Non esiste una specifica normativa, né di legge, né regolamentare, al riguardo, sicché dovrà farsi riferimento alla specifica richiesta di subentro ed al contratto, nonché alle condizioni generali di contratto ed alla carta dei servizi specificatamente approvati, sottoscritto tra le parti, in particolare per valutare la fondatezza della doglianza relativa alla ritardata lavorazione della richiesta di subentro (sul punto Corecom Lazio delibera n. 52/12).

Nel caso di specie, le condizioni generali di contratto di H3G prevedono una serie di allegazioni ed adempimenti in capo al cedente per il positivo perfezionamento della richiesta, così come dettagliatamente illustrate nel *Regolamento di Servizio – Opzione Subentro*, come allegato in atti. L'istante non ha correttamente ottemperato alla produzione di quanto chiesto non fornendo la documentazione all'operatore e non fornendo prova contraria sul punto in questa sede.



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.6390

email [corecom@regione.emilia-romagna.it](mailto:corecom@regione.emilia-romagna.it) - PEC [corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it)

WEB [www.assemblea.emr.it/corecom](http://www.assemblea.emr.it/corecom)

L'istante chiede l'annullamento delle fatture per le numerazioni a lui intestate in seguito al mancato processato subentro ad opera di H3G, purtuttavia occorre rilevare che lo stesso non ha provveduto alla contestazione delle fatture, ma alla revoca dell'autorizzazione all'automatico pagamento bancario, a mezzo RID.

L'onere probatorio in capo alle parti, in casi come quello in analisi, segue quanto già stabilito dalla scrivente Autorità: *"In materia di ripartizione dell'onere della prova, deve richiamarsi quanto affermato dall'Agcom, al punto III.3.2. della delibera n. 529/09/CONS. In particolare, in base alla consolidata interpretazione giurisprudenziale dell'articolo 1218 c.c. "il creditore della prestazione, tipicamente l'utente, dovrà limitarsi a dedurre l'esistenza del contratto fra le parti ed il suo contenuto, mentre il debitore della prestazione, cioè l'operatore, dovrà fornire la prova del proprio adempimento, perché, in mancanza, l'inadempimento o l'inesatto adempimento denunciati saranno confermati"* (Corecom Emilia-Romagna delibera n. 4/12). Nel caso di specie si rileva come l'istante non abbia fornito la prova dell'esistenza del contratto (in questo caso della richiesta di subentro) in quanto la stessa non è in atti se non per la prima facciata inviata a mezzo fax mentre l'operatore ha prodotto la richiesta di completamento della documentazione inviata all'istante, per impossibilità a procedere al subentro in caso contrario (mail del 27.11.2014).

In riferimento alla richiesta di annullamento delle fatture si precisa che *"Non può essere accolta la richiesta di azzeramento della posizione debitoria dell'istante in ragione della mancata contestazione del traffico telefonico, a cui devono essere equiparate delle doglianze non motivate e caratterizzate da un livello di genericità tale da non incidere sull'efficacia di piena prova delle fatture."* (Corecom Emilia-Romagna delibera n. 45/11). Nel caso proposto infatti le fatture insolute non sono state contestate nel *quantum* o nell'*an*, ma semplicemente non sono state pagate per revoca dell'ordine di pagamento in banca a fronte di un servizio comunque fornito dall'operatore, che se non ha dato seguito al subentro in virtù della incompletezza della relativa domanda, ha comunque garantito il servizio per il contratto in corso.

Per questi motivi, acquisito il parere preventivo di regolarità amministrativa del presente atto espresso dalla Responsabile del Servizio dr.ssa Rita Filippini, il Corecom, all'unanimità



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.6390

email [corecom@regione.emilia-romagna.it](mailto:corecom@regione.emilia-romagna.it) - PEC [corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it)

WEB [www.assemblea.emr.it/corecom](http://www.assemblea.emr.it/corecom)

DELIBERA QUANTO SEGUE

1. Rigetta le domande di XXX nei confronti della società Wind Tre X già H3G X per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web del Corecom e dell'Autorità.

*Firmato digitalmente*

Il Segretario

Dott.ssa Rita Filippini

*Firmato digitalmente*

La Presidente

Prof.ssa Giovanna Cosenza



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.6390

email [corecom@regione.emilia-romagna.it](mailto:corecom@regione.emilia-romagna.it) - PEC [corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it)

WEB [www.assemblea.emr.it/corecom](http://www.assemblea.emr.it/corecom)